

# PROVINCIA DI AREZZO

## REGOLAMENTO

### PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLO SPORT

#### **ART. 1 – Istituzione e compiti**

In attuazione del Piano Provinciale dello Sport, è istituita presso la Provincia di Arezzo la Consulta provinciale dello sport.

La Consulta è organo consultivo della Provincia istituito per favorire, sviluppare e coordinare attività ed iniziative tese a promuovere la pratica motoria e sportiva della Provincia di Arezzo e la crescita del sistema sportivo provinciale.

La Consulta ha principalmente i compiti di:

- a)- proporre e stimolare iniziative tendenti alla diffusione della pratica motoria e sportiva, intesa come occasione per lo sviluppo della salute e del benessere psico-fisico di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle donne e ai soggetti svantaggiati;
- b)- promuovere il consolidamento della rete tra gli operatori del Sistema Sportivo Provinciale, favorendo la circolazione e lo scambio delle informazioni e la più ampia concertazione sulla programmazione sportiva;
- c)- esprimere pareri consultivi sulle materie che le saranno sottoposte dall'Assessorato Provinciale allo Sport, ed in particolare:
  - sui criteri e le priorità di ripartizione dei contributi che la Provincia di Arezzo destina alle attività e alle manifestazioni sportive sulla base di quanto previsto dalla L.R. 72/2000;
  - sul piano degli investimenti annuali e pluriennali finalizzati alla realizzazione di opere sportive di rilevante interesse provinciale;
  - sulla applicazione delle norme regolamentari relative alla assegnazione degli impianti sportivi dell'Amministrazione Provinciale e sulle tariffe d'uso degli stessi;
- d)- monitorare e facilitare la realizzazione degli obiettivi del Piano Provinciale dello Sport;
- e)- favorire la costruzione del Sistema Informativo Provinciale sullo Sport, promuovendo la circolazione delle informazioni e dei dati disponibili sul territorio e la realizzazione di indagini specifiche su tematiche di particolare interesse;
- f)- promuovere la diffusione della cultura e della conoscenza in materia di sport e pratica motoria.

La Consulta, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si avvale della documentazione prodotta dall'Osservatorio Provinciale dello Sport, al quale può chiedere approfondimenti su argomenti specifici.

## **ART. 2 – Composizione Consulta**

L'Assessore allo Sport della Provincia di Arezzo presiede la Consulta provinciale dello Sport e la convoca.

Con cadenza annuale relaziona al Consiglio Provinciale.

Sono membri della Consulta provinciale dello sport:

- I sindaci dei Comuni della Provincia di Arezzo o loro delegati
- Il Presidente del Comitato Provinciale del CONI o suo delegato
- I presidenti delle Federazioni Sportive presenti nel territorio provinciale o loro delegati
- I presidenti degli Enti di Promozione Sportiva presenti nel territorio provinciale o loro delegati
- Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo o suo delegato
- Il Responsabile in materia di Medicina dello Sport della Azienda Sanitaria USL 8 Arezzo o suo delegato
- Il Presidente della IV Commissione Consiliare Provinciale “Cultura e Turismo” o suo delegato.

Possono aderire alla Consulta anche altri soggetti non specificamente previsti nel comma precedente e in particolare:

- associazioni sportive e associazioni culturali e di volontariato che si occupano di attività motorie;

- istituti scolastici;
- imprese.

L'adesione alla Consulta è promossa dalla Provincia e si perfeziona attraverso la sottoscrizione di una semplice istanza, nella quale il soggetto interessato dichiara la propria conoscenza dei compiti della Consulta e ne riconosca pienamente le finalità.

La partecipazione alle riunioni della Consulta dello sport è volontaria e gratuita e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

## **Art. 3 – Convocazione della Consulta**

La Consulta provinciale dello sport viene convocata dal Presidente della Medesima almeno una volta all'anno.

La Consulta provinciale dello sport può anche articolare la propria attività con la convocazione di riunioni annuali o periodiche a livello di zona.

La Consulta provinciale dello sport ha facoltà di invitare a partecipare ai propri lavori esperti o soggetti interessati alle materie oggetto di approfondimento.

In prima convocazione, la Consulta è validamente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione quando è presente almeno 1/3 dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.

#### **Art. 4 – Comitato Esecutivo della Consulta**

La Consulta provinciale dello sport prevede al suo interno un Comitato Esecutivo, con funzioni propositive, organizzative e di coordinamento della Consulta stessa.

Il Comitato Esecutivo è rappresentativo delle diverse componenti della Consulta e ne fanno parte:

- il Presidente della Consulta, che lo presiede;
- 1 rappresentante del Comitato Provinciale del CONI;
- 1 rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva;
- 1 rappresentante delle Federazioni Sportive;
- 5 presidenti delle Conferenze dei Sindaci di area;
- 1 rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo;
- 1 rappresentante dell'Azienda Sanitaria USL 8 Arezzo.

#### **Art. 5 – Convocazione del Comitato Esecutivo**

Il Comitato esecutivo della Consulta è convocato dal suo Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. E' convocato almeno 2 volte all'anno.

Il Comitato esecutivo della Consulta ha facoltà di invitare a partecipare ai propri lavori esperti o soggetti interessati alle materie oggetto di approfondimento.

Il Comitato è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.

I componenti del Comitato esecutivo possono essere sostituiti dopo tre assenze ingiustificate.

#### **Art. 6 – Tavoli di discussione settoriali**

La Consulta Provinciale dello Sport, al fine di facilitare il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, può costituire al proprio interno Tavoli di discussione settoriali, fissandone la composizione, le competenze e la durata.

Il Presidente della Consulta, in tali Tavoli, può nominare un proprio esperto.

#### **Art. 7 – Funzioni di segreteria**

Le funzioni di segreteria connesse all'attività della Consulta sono svolte dal Servizio "Beni ed Attività Culturali e Sport", ovvero da un dipendente designato dal Dirigente Responsabile di tale Servizio.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute della Consulta.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva.

Copia di tale verbale viene trasmesso per conoscenza alla Commissione Consiliare della Provincia, competente per lo Sport.

## **Art. 8 – Decadenza e dimissioni**

I membri della Consulta provinciale dello sport cessano dall'incarico per dimissioni o per decadenza.

Le dimissioni sono esecutive sin dal momento in cui vengono presentate, mentre la decadenza è dichiarata dal Presidente della Consulta dopo tre assenze ingiustificate.

## **Art. 9 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento della Consulta provinciale dello sport potrà essere apportata solo con apposita deliberazione del Consiglio Provinciale.

# ##### #